



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 DEL 20 SET. 2018

ESECUZIONE IMMEDIATA

Oggetto: Atto di ricognizione del personale interessato dalle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 75/17.

L'anno duemiladiciotto, il giorno VE del mese di **Settembre** alle ore 17⁰⁰ nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata ai sensi dell'art. 143, comma 12 del D.L.vo 267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/10/2016 e successivo decreto di proroga.

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	D.ssa Michela La lacona – Vice Prefetto	X	—
2	Dr. Ferdinando Trombadore – Vice Prefetto Aggiunto	X	—
3	Dr. Carmelo Fontana – Funzionario Economico-Finanziario	X	—

con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente Dott. Giovanni Impastato

IL SEGRETARIO COMUNALE

sottopone alla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
la seguente proposta di deliberazione

VISTI:

il DLgs 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche ed integrazioni al Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli art. 16, commi 1, let. a) e 2, lett. b – c – d – e) e 17, c. 1, lett. a – c – e – f – g – h – l – m – n – o – q – r – s – z) della legge 7 agosto 2015, n. 125, in materia di riorganizzazione delle PP.AA.";

RICHIAMATO l'art. 20 del dlgs. 75/2017 recante disposizioni relative al superamento del precariato nelle pp.aa.;

RILEVATO:

CHE tali disposizioni partono dal presupposto che la stabilizzazione è una possibilità e non un obbligo per le PP.AA.;

CHE su tale assunto poggiano anche le posizioni della Corte dei Conti, per la quale la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle PP.AA. non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine, ma una mera scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza, con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, c.2, dlgs. 165/01 e s.m. e i.: come ha affermato la Corte dei Conti, sez. Sicilia, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR "la programmazione presuppone la ricognizione

dell'effettivo fabbisogno di personale dell'ente, in relazione (fra l'altro) alle funzioni istituzionali da svolgere; ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatico viene compiuto sulla base dell'analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per se un ampliamento della D.O., sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [...]. Il problema non è verificare se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se dopo aver effettuato l'analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell'ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale precario in atto utilizzato dal Comune";

VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la P.A. n. 3/2017 del 23/11/17 e n. 1/2018 del 09/01/18 che dettano indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

VISTO in particolare il paragrafo 3.2.2 "Adempimenti, Preliminari e Piano Triennale dei fabbisogni", della Circolare n. 3/2017 che, facendo riferimento all'attuazione delle misure previste dall'art. 20 del Dlgs. 75/2017, specifica come tali procedure di reclutamento speciale del precariato debbano svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura. Tuttavia, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani di fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste dal citato art. 20, a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziari e delle figure professionali già presenti nella pianta organica;

CONSIDERATO, inoltre, che in base alle testuali indicazioni contenute nel predetto paragrafo della Circolare, nelle more dell'azione da parte del Dipartimento della F.P. delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del dlgs. 165/01, è necessario che le amministrazioni, ove intendano avviare le procedure di cui all'art. 20, operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno, sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative. Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6, c. 2, del Dlgs. 165/01, le procedure programmate ai sensi dell'art. 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere aggiornate in coerenza. A tal fine, è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del c. 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo ed al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere, dandone la dovuta pubblicità.

ATTESO che le sopra citate linee guida sono state emanate in data 8/5/2018 e ravvisata, in ogni caso, l'opportunità dell'adozione del citato atto ricognitivo;

VISTA la L.R. n. 8 dell'8/05/2018, (Finanziaria Regionale 2018), che all'art. 26 ha apportato delle modifiche all'art. 3 della l.r. 29 dicembre 2016;

VISTO l'art. 26 della l.r. 8 del 8/5/18, con la quale sono state apportate modifiche all'art. 3 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27;

ATTESO CHE il citato art. 3, alla luce delle modifiche apportate, prevede quanto di seguito:
- "Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale, di cui alle procedure previste dall'art. 2 (mobilità personale in esubero delle città metropolitane e liberi consorzi comunali), sono consentiti i

percorsi di stabilizzazione di cui ai cc. 1 e 2 del presente articolo, nonché ai sensi del dlgs. 75/17" (comma 22 come sostituito dal c. 1, art. 26), (= termine per l'avvio delle procedure di stabilizzazione, previsto dall'art. 3, c. 9 l.r. 27/16 e dall'art. 32 della l.r. 5/14),

- Il termine del 31 dicembre 2016 per il superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2019 (modifica contenuta nel c. 3 dell'art. 26).

- La mancata ingiustificata conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, sussistendo i presupposti di cui ai cc. 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al c. 18 per ciascun soggetto non stabilizzato, assunto ai sensi del medesimo comma (comma 8 come modificato dal c. 2, art. 26);

VISTI, altresì, i successivi commi dello stesso art. 26:

comma 5 – che in armonia con quanto previsto con le disposizioni recate dal dlgs. 75/17, prevede l'utilizzo delle spese di cui al c. 28, art. 9, dlgs 78/10, come convertito con legge 122/2010, calcolate in misura corrispondente alla media del triennio 2015/2017; ed ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 557 della L. 296/2006, (tetto alla spesa del personale), al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40 bis, c.1 del dlgs. 165/01 e s.m. ed i. e che prevedono nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al predetto articolo 9, c. 28;

comma 6 – il quale prevede che, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive, assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al c. 7 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 (Fondo di squilibrio) gli enti locali provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al c. 1 dell'art. 20 del dlgs. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 del medesimo dlgs, interamente riservate ai medesimi;

comma 8 – ove è specificato che la copertura finanziaria degli interventi regionali è assicurata per l'esercizio 2018, dalle autorizzazioni di spesa di cui al c. 7 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 e dal 2019 fino al 2038, dallo stanziamento di apposito capitolo istituito ai sensi del c. 21, dell'art. 3 l.r. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, già previste per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO, inoltre, il c. 9 dell'art. 26 della citata L.R. 8 maggio 2018, n. 8, che così recita: "Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di l.s.u., sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14, dell'art. 20 del Dlgs. 75/2017, senza oneri a carico del bilancio della Regione" e che fa espresso richiamo all'art. 1, cc. 209-211 e 212 della L. 147/2013;

RICHIAMATE le disposizioni recate dal predetto art. 1, che prevedono:

- a) L'individuazione, a cura dei competenti ministeri, di risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (comma 209 L. 147/13);
- b) 1. Che dette risorse di Lit. 18.000.000 oggi € 9.296,22 (art. 7, c. 1 del Dlgs. 81/2000) sono riconosciute ai comuni che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle

qualifiche di cui all'art. 16 della L. 28/2/87, n. 56 e s.m.i. per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato anche con contratto di lavoro a tempo parziale dei soggetti di cui al comma 209, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali ma, in ogni caso, nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'art. 1, c. 557 della L. 296/2006 e s.m. (c. 211, L. 147/13);

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale inferiore a 30 h. settimanali medie, il contributo di cui al c. 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

- c) Che le risorse siano assegnate, con priorità per i comuni che assumono nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità, funzionali ed organizzative per le assunzioni, valutata anche l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010 e relativa legge di conversione n. 122/2010 e s.m., tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito cessazione (comma 212);

VISTE le linee di indirizzo adottate dal Ministro della semplificazione della P.A., con decreto dell'8/5/18, per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale, quale strumento imprescindibile di una organizzazione, chiamato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, nonché alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per tutto quanto avanti espresso, operare un atto ricognitivo attraverso il quale sia data evidenza di quanto appreso

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

DARE ATTO CHE:

- in questo Comune prestano servizio n. 28 soggetti di personale precario, così articolati:
 - n. 20 soggetti titolari di contratto a tempo determinato di cui all'art. 12 della l.r. 85/95 e 16/06 e s.m.ed i.;
 - n. 8 soggetti utilizzati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale .I predetti lavoratori risultano essere inseriti nell'elenco regionale unico dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, istituito dall'art. 30, c. 1 della l.r. 5/2014;
- attualmente la platea dei lavoratori, come sopra specificata, presta servizio presso il Comune in regime di proroga sulla scorta di autorizzazioni previste dalle specifiche disposizioni legislative in materia, (art. 3, c. 9 della l.r. 27/2016 che ha prorogato al 31/12/2018 la scadenza del termine di prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato e a tempo determinato, e l'art. 4 stessa legge che ha prorogato al 31/12/2019 la prosecuzione delle ASU);
- per effetto del blocco alle assunzioni e delle stringenti norme in materia di contenimento delle spese di personale, nel corso dell'ultimo decennio questo comune si è limitato al turn-over delle sole unità rientranti nella quota obbligatoria di cui alla L. 68/99, sul collocamento obbligatorio di disabili e categorie protette;
- pertanto, le funzioni e le comprovate esigenze della macchina amministrativa sono state assolte dal personale precario, il quale, inizialmente, veniva posto a supporto dell'attività istituzionale, ma che, nel corso di oltre un ventennio, ha acquisito esperienza e professionalità, tanto da inserirsi naturalmente nel tessuto della struttura organizzativa, divenendone una componente rilevante se non addirittura esclusiva ed essenziale;

DARE ATTO del vigente Organigramma e relativa assegnazione del personale, in ultimo operata dalla Commissione Straordinaria con delibera assunta con i poteri di G.M. n. 70 del 12/07/2017 ove si evince la collocazione oramai strategica del personale contrattista (Servizi Scolastici e turistici, ufficio tecnico, ufficio tributi, Vigili Urbani, etc), per cui lo stesso, nella totalità delle unità in servizio, è potenzialmente interessato ai processi di stabilizzazione;

DARE ATTO che i profili e le categorie ricoperti dal personale precario in servizio nell'ente corrispondono ad esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali che vanno garantite e ad obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità di servizi ai cittadini che vanno mantenuti e potenziati;

DARE ATTO, inoltre, che detta platea di lavoratori è così suddivisa:

a) n. 10 unità di cat. A che come tali rientrano nelle procedure di reclutamento previste dall'art. 16, L. 56/87 ricomprese tra quelle previste dall'art. 35, c. 1, lett. b) del DLgs. 165/2001 e s.m.i. *"L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvo gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità"*. Dette procedure rientrano tra quelle di reclutamento ordinario che, pertanto, non grava sul limite massimo del 50% di cui al reclutamento speciale dell'art. 20, Dlgs. 75/2017;

b) n. 10 unità di cat. C che come tali rientrano nelle previsioni di cui all'art. 20, c. 2 Dlgs. 75/2017, dal momento che:

- risultano titolari, successivamente alla data del 28 agosto 2016, di un contratto di lavoro flessibile presso il comune di Palazzo Adriano, quale amministrazione che intende bandire il concorso;
- hanno maturato alla data del 31/12/2017 almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso questa amministrazione;

c) n. 8 L.S.U. iscritti nell'elenco unico regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ;

DARE ATTO che, come previsto dal piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dal citato art. 20, dlgs. 75/2017 e, come anche ribadito al par. 3.2.3 della Circolare FF.PP. n. 3/17, è consentito di utilizzare, in deroga all'ordinario regime e per le finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell'art. 9, c. 28 del DL 78/2010, calcolate in misura al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, ammontare medio che, sulla scorta dei valori (rilevati dai bilanci consuntivi relativi agli anni 2015 e 2016 nonché dagli impegni risultanti al 31/12/2017, nei relativi aggregati dell'anno 2017), quantificata in € 401.215,56;

DARE ATTO che la somma, occorrente alla stabilizzazione del personale precario, con contratto a tempo determinato, di questo Comune, si desume dai prospetti allegati ed ammonta ad € 369.177,71 annui, e resta contenuta nell'ambito della media delle risorse di cui all'art. 9, c. 28 del DL 78/2010, calcolate in misura al loro ammontare medio, nel triennio 2015/2017;

DARE ATTO che la somma di € 401.215,56 costituisce quota di capacità assunzionale che andrà a sommarsi alle ordinarie quote di capacità assunzionale, determinatesi ai sensi del D.L. 90/2014 ed in sede di successivo atto di Programmazione del fabbisogno;

DARE, altresì, ATTO che, per quanto concerne il personale LSU, risultano in servizio n. 8 lavoratori stabilizzabili, nei profili di cui all'art. 16 della L. 56/87 e s.m.i.;

La relativa spesa presumibile, ammontante ad € 112.369,36 (calcolata facendo riferimento alla Cat. economica A1 a 20 ore settimanali), potrà andare in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionale, ovvero nei limiti delle facoltà assunzionale nel triennio disponibili a seguito cessazioni già avvenute e programmate di personale;

DARE mandato al Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona di predisporre apposito atto contenente il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno di personale contenente, anche il piano di stabilizzazione;

TRASMETTERE copia della presente:

- quale informazione ex art. 7, alle Organizzazioni Sindacali, ai fini del rispetto della forma di partecipazione degli stessi;

- a titolo informativo, all'Organo di Revisione Contabile in ragione del parere che sarà chiamato ad esprimere, in sede di Programmazione del Fabbisogno del Personale.



Segretario Comunale reggente
dott. Giovanni Impastato





Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30

Oggetto: Atto di ricognizione del personale interessato dalle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 75/17.

Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoscritto esprime parere favorevole.

Palazzo Adriano, li 20/09/2018

Il Responsabile del Settore I f.f.
(Dott. Giuseppe Parrino)



Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 20/09/2018

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)



**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Settori interessati per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della l.R: 23/12/2000, n. 30 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto: Atto di ricognizione del personale interessato dalle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 75/17.

Con successiva separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/1991 al fine di consentire, in tempi brevi, l'avvio delle procedure relative alla stabilizzazione.





SPESA PERSONALE a Tempo Determinato TRIENNIO 2015/2017

TRATTAMENTO FONDAMENTALE

VOCI DI SPESA	2015	2016	2017	Costo medio Triennio
Stipendio base (compresa 13a)	270.797,67	270.797,67	272.263,67	271.286,34
indennità di vigilanza	2.221,92	1.913,32	1.512,14	1.882,46
indennità ex art.4 c.3 CCNL 96	473,88	473,88	473,88	473,88
indennità di comparto	6.570,12	6.570,12	6.608,32	6.582,85
I.V.C.	2.031,77	2.031,77	2.042,72	2.035,42
trattute varie su tratt. fond.	208,44	-1.107,22	-132,36	-343,71
	282.303,80	280.679,54	282.768,37	281.917,24
oneri c)\Ente				
CPDEL	67.188,30	66.801,73	67.298,87	67.096,30
TER	13.455,80	13.376,54	13.476,61	13.436,32
INPS	4.545,09	4.518,94	4.552,57	4.538,87
INAIL	2.681,89	2.666,46	2.686,30	2.678,21
	87.871,09	87.363,67	88.014,35	87.749,70
Assegni Nucleo Familiare				
ANF (Assegni Nucleo Familiare)	7.862,20	7.724,04	7.170,72	7.585,65
IRAP				
	23.995,82	23.857,76	24.035,31	23.962,97
TOTALE GENERALE				
TOT GENERALE	402.032,91	399.625,01	401.988,75	401.215,56



ANNO 2018 - Incremento spesa personale per effetto rinnovo contratto EE.LL. 2016-2018

Personale a tempo determinato										
Categoria	N. unità	Incremento Mensile	elemento perequativo	Arretri 2018 genn+febb	totale incrementi 2018	CPDEL C\Ente	INADEL C\Ente	INPS DS C\Ente	IRAP	Totale Spesa Incrementi Contrattuale
C1 (h24)	10	41,33	153,33	28,67	6.366,67	1.515,27	310,69	102,50	541,17	8.836,30
A1 (h24)	10	34,67	193,33	24,13	5.988,00	1.425,14	292,21	96,41	508,98	8.310,75
	20				12.354,67	2.940,41	602,91	198,91	1.050,15	17.147,04


ANNO 2019 - Incremento spesa personale per effetto rinnovo contratto EE.LL. 2016-2018

Personale a tempo determinato										
Categoria	N. unità	Incremento Mensile	IVC Conglobata mensile		totale incrementi 2019	CPDEL C\Ente	INADEL C\Ente	INPS DS C\Ente	IRAP	Totale Spesa Incrementi Contrattuale
C1 (h24)	10	41,33	8,11		6.427,20	1.529,67	313,65	103,48	546,31	8.920,31
A1 (h24)	10	34,67	6,80		5.390,67	1.282,98	263,06	86,79	458,21	7.481,71
	20				11.817,87	2.812,65	576,71	190,27	1.004,52	16.402,02

Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Impastato



[Handwritten signature]

N. _____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello


Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

20 SET. 2018

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, c. 2, L.R. n. 44/1991);

Palazzo Adriano, li **20 SET. 2018**



Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Impastato

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Impastato
